



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

ISTRUZIONI

CONTRIBUTI FEDERALI PER LA PROTEZIONE CONTRO I DANNI SU STRADE NAZIONALI E LORO PARTI COSTITU- TIVE

*Edizione 2017 V2.10
ASTRA 76030*

Diffusione

Il documento può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.astra.admin.ch.

© ASTRA 2017

Stampa autorizzata su indicazione della fonte (eccetto che per uso commerciale).

Istruzioni

concernenti le esigenze in materia di sicurezza per le gallerie della rete delle strade nazionali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

in virtù dell'articolo 47 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA ; RS 172.010),

e in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin ; RS 725.116.2), e degli articoli 10 e 12 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin ; RS 725.116.21),

emana le istruzioni seguenti :

Preambolo

La protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.

È di competenza dei Cantoni fare in modo che l'organizzazione, la formazione, l'equipaggiamento e gli interventi per la protezione contro i danni sulle strade nazionali siano conformi allo sviluppo scientifico e tecnico. La collaborazione intercantonale è disciplinata tramite accordi tra i Cantoni.

Con l'introduzione della NPC prevista per il 1° gennaio 2008 la responsabilità e la proprietà delle strade nazionali passano alla Confederazione, cambiamento che comporta una nuova stesura delle "Istruzioni sul versamento dei contributi federali per la protezione contro i danni sulle strade nazionali".

1 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano la partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese dei Cantoni per la protezione contro i danni sulle strade nazionali.

Appartengono alle strade nazionali le parti costitutive di cui all'articolo 2 OSN.

I corpi pompieri dei centri di manutenzione delle strade nazionali non soggiacciono alle presenti istruzioni.

2 Oggetto

La protezione contro i danni, che comprende la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni, comprende tutte le misure e le attività necessarie a garantire la sicurezza del traffico sulle strade nazionali e la protezione delle persone e dell'ambiente.

3 Accordo

L'Ufficio federale delle strade USTRA può sottoscrivere accordi con i Cantoni.

4 Contributi finanziari

4.1 Forma ed entità dei contributi

La Confederazione versa i contributi seguenti:

- importo forfettario sui chilometri. In questo ambito si distingue tra importi forfettari a favore dei centri d'intervento per la protezione contro il fuoco e importi forfettari a favore dei centri d'intervento per la protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le radiazioni;
- sussidio di base, che copre parte dei costi fissi e il cui importo è indirettamente proporzionale alla lunghezza del tratto.

Nell'importo forfettario sui chilometri sono incluse le spese d'investimento e di esercizio conformemente agli allegati I e II. L'USTRA provvede regolarmente al loro aggiornamento in base allo sviluppo scientifico e tecnico. La Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) può inoltrare per iscritto proposte in merito.

4.2 Base per il calcolo

La lunghezza delle strade nazionali nei Cantoni e l'importo forfettario sui chilometri vanno calcolati in base ai documenti seguenti:

- elenco dei chilometri per la protezione contro i danni, ogni anno aggiornato al 1° giugno;
- allegati III e IV con gli importi forfettari sui chilometri e il sussidio di base decrescente.

I dati relativi alla lunghezza sono espressi in chilometraggio in asse e non in chilometraggio effettivo d'intervento. Per il calcolo dell'importo forfettario sui chilometri non è rilevante né il numero di corsie né il volume di traffico.

Le lunghezze dei tratti assegnati ai corpi pompieri dei centri di manutenzione delle strade nazionali non sono considerati nel calcolo del contributo finanziario.

4.3 Contributi finanziari durante la costruzione di strade nazionali

Ai centri d'intervento per la protezione contro il fuoco, che durante la costruzione di strade nazionali devono essere pronti ad intervenire in gallerie di oltre 300 metri di lunghezza, la Confederazione versa un'indennità di 60'000 CHF all'anno.

4.4 Regolamentazione transitoria per i centri d'intervento divenuti superflui

Ai centri d'intervento, che a seguito dell'introduzione della NPC con nuovi scopi di protezione non intervengono più sulle strade nazionali, viene attribuito un contributo unico pari a due importi forfettari annui calcolato in base al conteggio del 2006.

4.5 Adeguamento dei contributi finanziari

Gli importi forfettari si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo aggiornato al 1° gennaio 2008.

Se i rincari annuali cumulati superano il 5 % l'USTRA provvede ad adeguare gli importi forfettari sui chilometri. I nuovi importi valgono a partire dall'anno successivo all'adeguamento. Questa regola per il rincaro non viene applicata al sussidio di base.

La ripartizione del sussidio di base viene ricalcolata a scadenza quinquennale. La prima ripartizione ricalcolata entrerà in vigore il 1 gennaio 2013.

4.6 Versamento

Tutti i contributi di un anno civile vengono sempre versati al Cantone nel corso del mese di luglio. Il Cantone effettua la loro ripartizione ai centri d'intervento operanti sulle strade nazionali.

4.7 Contributi a destinazione vincolata

I contributi vanno impiegati esclusivamente per le spese dei centri d'intervento operanti sulle strade nazionali.

5 Requisiti in merito alla protezione contro i danni

5.1 Determinazione dei centri d'intervento

Il Cantone determina i centri d'intervento per la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni e la loro area d'intervento sulle strade nazionali.

5.2 Tempi d'intervento

Per quanto concerne i tempi d'intervento l'obiettivo è quello di non oltrepassare un lasso di tempo massimo dal momento in cui viene dato l'allarme all'arrivo sul luogo d'intervento del personale addetto al soccorso. I tempi fissati nelle presenti istruzioni sono vincolanti a meno che direttive cantonali o altre conformi allo sviluppo scientifico e tecnico non prevedano lassi di tempo inferiori.

Il tempo d'intervento per i vigili del fuoco è di 20 minuti, quello per il personale competente nell'ambito della protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le radiazioni di 45 minuti.

I tempi d'intervento vanno rispettati nel 90 per cento delle operazioni. Questa percentuale tiene in considerazione peggioramenti straordinari come traffico collassato sul percorso che porta al luogo d'intervento, condizioni meteorologiche che influiscono negativamente sullo stato delle strade, ecc.

Nell'accordo, l'USTRA può prevedere tempi d'intervento diversi per zone poco popolate.

Le istruzioni in merito ai tempi d'intervento non vanno applicate ai servizi sostitutivi o di rinforzo.

5.3 Formazione

Se nell'area d'intervento per la protezione contro i danni sono ubicate gallerie che superano i 300 metri di lunghezza, a partire dal 2014 tutte le forze d'intervento devono dimostrare di aver frequentato una formazione specialistica concernente la teoria e la tecnica d'intervento per gallerie presso un centro di formazione certificato.

6 Controlli sulla regolare attuazione

Nel quadro di procedure campionarie di audit l'USTRA verifica se i contributi sono stati impiegati conformemente allo scopo, se l'equipaggiamento soddisfa i requisiti e se i tempi d'intervento sono stati rispettati. In ogni momento, l'USTRA ha diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti. Da parte sua il Cantone è tenuto a mettere a disposizione la documentazione pertinente.

Per l'esecuzione di questi controlli l'USTRA può ricorrere a esperti esterni.

7 Restituzioni e decurtazioni

L'USTRA può:

- richiedere la restituzione completa o parziale dei contributi se non sono stati impiegati per lo scopo prestabilito;
- decurtare gli importi forfettari sui chilometri se, nonostante sollecito scritto, le istruzioni del punto 5.2 non sono state rispettate oppure se l'equipaggiamento necessario ad un centro di soccorso risultano insufficienti.

8 **Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni e i relativi allegati I - V entrano in vigore il 18.12.2007.

Le istruzioni del 15 ottobre 2002 sul versamento dei contributi federali per la protezione contro i danni sulle strade nazionali sono abrogate.

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

Firm. Moritz Leuenberger

ALLEGATI I – V

Allegato I Base per il calcolo per centri d'intervento per la protezione contro il fuoco

L'elenco seguente illustra per quali costi d'investimento e di esercizio la Confederazione versa contributi finanziari e quali sono le modalità di calcolo (stato 01.01.2008).

Centri d'intervento per la protezione contro il fuoco

Costi d'investimento	Costi (CHF)	Durata ammortamento (anni)	Quota strade nazionali	Indennità annua per centro di soccorso (CHF)	Totale 90 centri d'intervento	Convertito per km SN (1726 km*)
Costi d'investimento generali	1'250'000.-			9'900.-	891'000.-	515.-
Quota deposito vigili del fuoco	1'000'000.-	30	20%	6'600.-		
Quota equipaggiamento generale	120'000.-	15	20%	1'600.-		
Quota impianti radio	65'000.-	15	20%	850.-		
Quota formazione di base	65'000.-	15	20%	850.-		
Investimenti speciali	1'786'000.-			51'800.-	4'662'000.-	2'700.-
Veicolo rapido/comando	60'000.-	15	40%	1'600.-		
Autobotte	600'000.-	15	40%	16'000.-		
Veicolo pioniere	600'000.-	15	40%	16'000.-		
Veicolo trasporto militi	100'000.-	15	40%	2'700.-		
Allarme	150'000.-	15	40%	4'000.-		
Apparecchi di protezione della respirazione di lunga durata	80'000.-	15	40%	2'100.-		
Termocamera	40'000.-	10	40%	1'600.-		
Ventilatore ad alta potenza	156'000.-	15	75%	7'800.-		
Costi d'esercizio	SN - formazione, esercizio apparecchi respiratori, servizio d'esercitazione, prestazione per servizio di picchetto, prestazioni sostitutive del salario, soldo, assicurazioni, costi d'intervento non coperti, manutenzione del materiale di consumo, importo forfettario			53'380.-	4'804'200.-	2'785.-
Totale centri d'intervento per la protezione contro il fuoco	In media			115'080.-	10'357'200.-	6'000.-
Sussidio di base decrescente	Per coprire costi fissi di tratti di lunghezza limitata, in media			5'555.-	500'000.-	290.-
Adattamento della rete di comunicazione radio digitale	Spese operative Condividi			5'000.-	450'000	253.-

Allegato II Base per il calcolo per centri d'intervento contro gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni

L'elenco seguente illustra per quali costi d'investimento e di esercizio la Confederazione versa contributi finanziari e quali sono le modalità di calcolo (stato 01.01.2008).

Centri d'intervento contro gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni

Costi d'investimento	Costi (CHF)	Durata ammortamento (anni)	Quota strade nazionali in media	Indennità annua per centro di soccorso (CHF)	Totale 40 centri d'intervento	Convertito per km SN (1803 km)
Investimenti centri d'intervento contro le sostanze chimiche	1'690'000.-			18'300.-	732'000.-	405.-
Quota deposito contro le sostanze chimiche	320'000.-	30	16%	1'700.-		
Veicolo di primo intervento 2 - 5 t	220'000.-	20	16%	1'800.-		
Veicolo d'intervento contro le sostanze chimiche 12 - 15 t	450'000.-	20	16%	3'600.-		
Equipaggiamento veicoli d'intervento contro le sostanze chimiche (materiale di protezione e sbarramento, strumenti di allarme e di misurazione, pompe, contenitori, materiale elettrico, ecc.).	600'000.-	10	16%	9'600.-		
Formazione su interventi contro le sostanze chimiche	100'000.-	10	16%	1'600.-		
Investimenti centri d'intervento presso acque	1'130'000.-			9'700.-	388'000.-	225.-
Deposito speciale	320'000.-	30	16%	1'700.-		
Rimorchio con sbarramenti galleggianti	800'000.-	20	16%	6'400.-		
Protezioni contro gli oli e imbarcazioni spe.						
Formazione specialistica	10'000.-	1	16%	1'600.-		
Costi d'esercizio	134'950.-			21'600.-	863'850.-	480.-
Formazione dei quadri	31'600.-	1	16%	5'100.-		
Indennizzi per servizi di picchetto	21'100.-	1	16%	3'400.-		
Manutenzione e materiale di consumo	15'800.-	1	16%	2'500.-		
Banca dati sostanze pericolose	12'700.-	1	16%	2'000.-		
Spese per il personale	53'750.-	1	16%	8'600.-		
Totale centri d'intervento contro le sostanze chimiche	In media			49'600.-	1'983'850.-	1'100.-
Sussidio di base decrescente	Per coprire costi fissi di tratti di lunghezza limitata, in media			7'500.-	300'000.-	166.-

Allegato III Composizione dei contributi per Cantone

Parte Protezione contro il fuoco (esclusi corpi pompieri attivi presso centri di manutenzione SN)

Importo forfettario sui chilometri e sussidio di base decrescente

Cantone	Lunghezza SN in km Stato 01.01.2020	Contributo per tratto CHF 6'000.- /km	Sussidio di base decrescente CHF 500'000.-	Totale contributi della Confederazione (CHF)
ZH	169.9	1'019'400	4'548	1'023'948
BE	277.3	1'663'800	2'786	1'666'586
LU	57.6	345'600	13'415	359'015
*UR	47.3	283'800	16'336	300'136
SZ	54.4	326'400	14'204	340'604
OW	32.1	192'600	24'071	216'671
NW	23.3	139'800	33'162	172'962
GL	26.4	158'400	29'268	187'668
ZG	24.9	149'400	31'031	180'431
FR	89.5	537'000	8'633	545'633
SO	45.0	270'000	17'171	287'171
BS	8.9	53'400	86'818	140'218
BL	71.7	430'200	10'777	440'977
SH	13.5	81'000	57'236	138'236
AR	11.2	67'200	36'020	103'220
AI	4.3	25'800	13'830	39'630
SG	161.8	970'800	4'776	975'576
*GR	219.0	1'314'000	3'528	1'317'528
AG	97.4	584'400	7'933	592'333
TG	78.1	468'600	9'893	478'493
*TI	135.4	812'400	5'707	818'107
VD	199.1	1'194'600	3'881	1'198'481
VS	184.6	1'107'600	4'186	1'111'786
NE	66.2	397'200	11'672	408'872
GE	22.0	132'000	35'122	167'122
JU	55.2	331'200	13'998	345'198
Totale	2'176.1	13'056'600	500'000	13'556'600

Osservazioni : *) esclusa quota die tratti di competenza die corpi pompieri attivi presso le strade nazionali.

Allegato IV Composizione dei contributi per Cantone

Parte Protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le radiazioni

Importo forfettario sui chilometri e sussidio di base decrescente

Cantone	Lunghezza SN in km Stato 01.01.2020	Contributo per tratto CHF 1100.-/km	Sussidio di base decrescente CHF 300'000.-	Totale contributo (CHF)
ZH	169.9	186'890	2'767	189'657
BE	277.3	305'030	1'695	306'725
LU	57.6	63'360	8'162	71'522
UR	71.4	78'540	6'584	85'124
SZ	54.4	59'840	8'642	68'482
OW	32.1	35'310	14'645	49'955
NW	23.3	25'630	20'177	45'807
GL	26.4	29'040	17'807	46'847
ZG	24.9	27'390	18'880	46'270
FR	89.5	98'450	5'253	103'703
SO	45.0	49'500	10'447	59'947
BS	8.9	9'790	52'822	62'612
BL	71.7	78'870	6'557	85'427
SH	13.5	14'850	34'823	49'673
AR	11.2	12'320	21'916	34'236
AI	4.3	4'730	8'414	13'144
SG	161.8	177'980	2'906	180'886
GR	247.8	272'580	1'897	274'477
AG	97.4	107'140	4'827	111'967
TG	78.1	85'910	6'019	91'929
TI	164.0	180'400	2'867	183'267
VD	199.1	219'010	2'361	221'371
VS	184.6	203'060	2'547	205'607
NE	66.2	72'820	7'101	79'921
GE	22.0	24'200	21'369	45'569
JU	55.2	60'720	8'517	69'237
Totale	2'257.6	2'483'360	300'000	2'783'362

**Allegato V Composizione dei contributi per Cantone
Parte Adattamento della rete di comunicazione radio digitale**

Importo forfettario sui chilometri

Cantone	Lunghezza SN in km Stato 01.01.2020	Contributo Polycor
ZH	169.9	39'038
BE	277.3	63'715
LU	57.6	13'235
UR	47.3	10'868
SZ	54.4	12'499
OW	32.1	7'376
NW	23.3	5'354
GL	26.4	6'066
ZG	24.9	5'721
FR	89.5	20'564
SO	45.0	10'340
BS	8.9	2'045
BL	71.7	16'474
SH	13.5	3'102
SG	11.2	2'573
AR	4.3	988
AI	161.8	37'177
GR	219.0	50'319
AG	97.4	22'379
TG	78.1	17'945
TI	135.4	31'111
VD	199.1	45'747
VS	184.6	42'415
NE	66.2	15'211
GE	22.0	5'055
JU	55.2	12'683
Total	2'176.1	500'000

Elenco delle modifiche

Edizione	Versione	Data	Revisioni
2007	2.10	01.01.2020	Adeguamenti negli allegati III-V sul decreto concernente la rete stradale.
2007	2.00	01.01.2016	Adeguamenti formali negli allegati III-IV. Allegato V nuovo.
2007	1.00	18.12.2007	Entrata in vigore edizione 2007 (versione originale tedesca).

